

paggi delle navi, sono considerati sott'ufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo (art. 66 C. m. m.) ⁽⁶¹³⁾; e nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali alla diretta dipendenza dei comandanti ed ufficiali di porto, che, se richiesti, sono tenuti a coadiuvare per quanto riguarda il servizio tecnico portuale (art. 2 Regol.).

Oltre che di una tessera personale di riconoscimento, di cui anche gli aspiranti devono essere forniti (art. 20 e 3 Regol.), i piloti sono muniti di una licenza dell'ufficio di porto (art. 193 cod. m. m.) ed iscritti in appositi registri (art. 193 cod. m. m. e 102 Regol. esec.), tenuti in ogni capoluogo di circondario (art. 103 Reg. esec. c. m. m.). Gli uffici circondariali rilasciano loro i fogli di ricognizione (art. 103 R. c. m. m.), mentre i fogli di abilitazione sono rilasciati dai capi di compartimento, i quali « tengono registro dei piloti pratici stabiliti nel compartimento » (art. 9, n. 6, Reg. c. m. m.) ⁽⁶¹⁴⁾.

128. - Scelta del capo pilota e sue attribuzioni. — L'art. 192, capov., cod. mar. merc. stabilisce che, la direzione del servizio di ciascun corpo può essere affidata ad uno « o più » capi piloti; ma il Regolamento (art. 21), più opportunamente dispone che « ad uno » ⁽⁶¹⁵⁾ dei piloti deve il Comandante del Compartimento conferire l'incarico di capo, ed eventualmente ad uno, o più, secondo il bisogno, quello di sotto-capo ⁽⁶¹⁶⁾. La scelta è, di regola, fatta tenendo conto dei

(613) Art. 68 del Codice coloniale.

(614) Art. 25, lett. c., Reg. cod. m. m. coloniale: « I piloti pratici sono iscritti in base alla nomina regolamentare conseguita dalla competente autorità marittima, con la indicazione del porto o della rada nella quale sono ammessi ad esercitare ».

(615) Non sarebbe infatti possibile esservi unità d'indirizzo là dove il comando è ripartito fra più capi. Come l'art. 192 cod. m. m. disponeva l'art. 940 del Regol. del 1879.

Recita invece l'art. 161, Il comma, del progetto 1931 di cod. mar.: « la direzione dei servizi di pilotaggio (di ciascun corpo) è affidata ad un capo pilota, coadiuvato da uno o più sotto-capi, e ad esso appartiene la rappresentanza del corpo ».

(616) Così, anche l'art. 7 del Regol. del 1895.